



COMUNE DI SAN LUCA

C.so Corrado Alvaro n. 2, 89030 San Luca – Città Metropolitana di Reggio Calabria
Partita IVA 00818910804/Codice Fiscale 81002990802

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA PER USO DOMESTICO DI RAMAGLIA E LEGNA SECCA GIACENTE A TERRA NEL BOSCO DEL COMUNE DI SAN LUCA

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento definisce e disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per poter svolgere l'attività di raccolta di ramaglia e legna secca giacente a terra nel bosco del Comune di San Luca.

Art. 2

Definizioni

Si intende per:

- "ramaglia": insieme o mucchio di rami secchi, frasche secche etc. presenti a terra.
- "legna secca": insieme di pezzi di rami o di tronchi d'albero secchi o seccaginosi (pezzi di tronco, rami, cimoli, cortecce, fascine, etc.) presenti a terra e staccatisi per cause naturali dalla pianta madre, ed altri residui di tagli giacenti al suolo senza alcuna possibilità di ripresa vegetativa e non commercialmente sfruttabili dal Comune.
- "raccolta legna secca": tutte le operazioni che vanno dal prelievo delle ramaglie e della legna secca, così come specificato nel presente Regolamento.

Le piante arboree evidentemente morte ma non abbattute e, quindi, ancora radicate a terra, non rientrano nella definizione precedente e, pertanto, non sono oggetto dell'attività di raccolta di cui al presente Regolamento.

Art. 3

Permesso temporaneo

L'attività di raccolta deve essere autorizzata dal Comune di San Luca tramite un permesso temporaneo per la raccolta di ramaglia e legna secca, che è strettamente personale e non cedibile a terzi, pena l'immediato ritiro del permesso e l'applicazione delle sanzioni richiamate nel presente Regolamento.

Il permesso temporaneo all'attività di raccolta di ramaglia e legna secca giacente a terra nel bosco del Comune di San Luca è rilasciato, a proprio insindacabile giudizio, dall'Ufficio Tecnico del Comune di San Luca ai cittadini residenti nel territorio comunale.

L'Ufficio Tecnico del Comune di San Luca, la quale, per esigenze di tutela della flora e della fauna, si riserva la facoltà di non rilasciare alcun permesso ovvero di revocare senza alcun preavviso quelli eventualmente già rilasciati senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento da parte del titolare.

Il permesso temporaneo deve essere esibito, a richiesta, alle Autorità che esercitano attività di controllo e sorveglianza sul territorio, informate dall'Ufficio Tecnico, contestualmente al rilascio del permesso medesimo.

Art. 4

Limiti al rilascio dei permessi temporanei

Al fine di garantire la tutela del patrimonio forestale comunale e per consentire un'adeguata vigilanza sull'attività oggetto del presente Regolamento, l'Ufficio Tecnico comunale rilascerà complessivamente un numero massimo di 100 (cento) permessi temporanei per ogni anno.

I permessi temporanei verranno rilasciati secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo delle richieste valide, redatte sulla modulistica predisposta dal Comune.

I permessi temporanei annualmente potranno essere rilasciati ad un solo membro per nucleo familiare.

Qualora ci fosse un numero eccessivo di richieste, sarà cura dell'Ufficio Tecnico valutare, a proprio insindacabile giudizio, se dare la priorità ai cittadini aventi reddito più basso desumibile dall'ISEE, a quelli con nuclei familiari numerosi, a quelli con presenze di anziani e persone diversamente abili all'interno del nucleo familiare, o altre valutazioni similari.

Nel caso vi siano più richieste per la stessa area si procederà al rilascio dell'autorizzazione con il sorteggio.

Art. 5

Aventi diritto e beneficiari

Gli aventi diritto e/o beneficiari sono tutti gli iscritti nel registro della popolazione residente nel Comune di San Luca.

Il permesso temporaneo potrà essere rilasciato per uso familiare e a titolo personale, ad uno solo dei componenti il nucleo familiare, se più nuclei familiari sono uniti per rapporti di parentela, o altre cause, non chiedendo la variazione anagrafica, il permesso temporaneo per l'attività di raccolta di ramaglia e legna secca sarà unico perché unico è il focolare.

Non è consentita la cessione, a qualsiasi titolo, a terzi del permesso temporaneo. L'attività oggetto del presente Regolamento deve essere svolta direttamente dal richiedente o dai componenti del suo nucleo familiare per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, salvo impedimenti motivati e documentati.

Art. 6

Periodo inoltro istanze attività di raccolta

Le istanze per l'attività di raccolta annuale devono essere presentate esclusivamente dal 1 gennaio fino al 31 maggio di ogni anno, quelle pervenute in ritardo non potranno essere oggetto di valutazione, neppure per l'anno successivo per il quale dovranno essere, in ogni caso, ripresentate.

Verrà considerata una sola istanza per ogni nucleo familiare.

Art. 7

Modulistica da utilizzare

Chiunque intenda svolgere l'attività oggetto del presente Regolamento deve inoltrare, entro i termini prescritti, apposita esplicita richiesta al Comune di San Luca, utilizzando l'apposita modulistica - *Allegato 1 e Allegato 2* -, disponibile in formato elettronico sul sito web del Comune di San Luca <http://www.comune.sanluca.rc.it>, che dovrà essere compilato in ogni sua parte ed inviato a mezzo p.e.c. o consegnato brevi mano al Comune, farà fede la data e l'ora di ricezione.

Art. 8

Pagamento

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'attività di raccolta dovrà essere presentata la quietanza di pagamento per spese di istruttoria su conto corrente postale n. 12493896 intestato al Comune di San Luca con la seguente causale: "*spese di istruttoria attività di raccolta ramaglia e legna secca anno _____*".

Il pagamento della quota relativa all'attività di raccolta è così articolato:

- a) euro 30,00 (trenta) per richieste inferiori a 10 (dieci) quintali;
- b) euro 70,00 (settanta) per richieste da 10 (dieci) quintali e fino a 30 (trenta) quintali.

Art. 9

Modalità di raccolta

Per agevolare le operazioni di carico e trasporto della ramaglia e della legna secca è consentito il depezzamento del materiale.

È vietata, invece, la realizzazione di qualsiasi intervento o opera volta a facilitare le operazioni di raccolta del materiale legnatico.

Il titolare del permesso temporaneo può raccogliere il materiale descritto nel presente Regolamento esclusivamente con il lavoro delle proprie braccia, avvalendosi soltanto di attrezzature manuali quali pennati (roncole, accette, attrezzi agricoli di ferro, adunco e tagliante), o altri utensili simili. L'Ufficio Tecnico ha facoltà di autorizzare eccezionalmente, in forma scritta, l'uso della motosega, sulla base di una esplicita e motivata richiesta.

L'attività di raccolta di ramaglia e legna secca deve essere effettuata impiegando tutti gli accorgimenti per evitare l'innescò di fenomeni erosivi e non arrecare danno alla vegetazione circostante, alla fauna, al soprassuolo e in particolare alla rinnovazione naturale.

La raccolta ed il trasporto del materiale fino al veicolo adibito al carico, devono essere effettuate manualmente, evitando il trascinarsi, il rotolamento e comunque danni al terreno e al soprassuolo, compresa la rinnovazione naturale.

Art. 10

Periodo di raccolta e preavviso trasporto

L'attività di raccolta potrà essere effettuata dall'avente diritto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 16,00, ad esclusione dei giorni festivi, nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 20 giugno e dal 1 ottobre ed il 31 dicembre.

Per consentire gli eventuali controlli il titolare del permesso temporaneo deve far pervenire all'Ufficio Tecnico del Comune una apposita comunicazione, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo, rispetto al giorno in cui effettuerà la raccolta e il trasporto. L'Ufficio Tecnico dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione informerà tempestivamente le Autorità che esercitano attività di controllo e sorveglianza sul territorio.

Nessuna operazione di raccolta e di trasporto potrà essere avviata senza aver avvisato l'Ufficio Tecnico, di volta in volta, preventivamente e con il suddetto congruo anticipo.

Art. 11

Quantitativo di raccolta

Il quantitativo massimo asportabile dal bosco della ramaglia e della legna secca, di cui al presente Regolamento, non può superare complessivamente il peso di 30 (trenta) quintali per nucleo familiare.

Il titolare del permesso temporaneo può procedere alle operazioni di raccolta e di carico del materiale raccolto solo ed esclusivamente entro i termini e le quantità indicati nell'autorizzazione rilasciata dal Comune di San Luca.

L'attività di raccolta di ramaglia e legna secca deve essere effettuata manualmente, impiegando tutti gli accorgimenti che non consentono l'innescò di fenomeni erosivi, evitando il trascinarsi, il rotolamento e comunque senza arrecare danno alla vegetazione circostante, alla fauna, alla rinnovazione naturale, al terreno e al soprassuolo.

Art. 12

Transito veicolo autorizzato

Il mezzo utilizzato per il trasporto della ramaglia e legna secca raccolta deve essere gommato di piccole dimensioni, quale pik-up o macchina trainante carrello a due ruote, etc..

Il veicolo da utilizzarsi per il carico ed il trasporto della ramaglia e della legna secca raccolta è indicato dal beneficiario nell'apposita comunicazione effettuata all'Ufficio Tecnico con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo, rispetto al giorno in cui effettuerà la raccolta e il trasporto.

Tale veicolo rimane il solo autorizzato, per il periodo di validità del permesso, al trasporto che deve avvenire esclusivamente utilizzando la viabilità di servizio forestale esistente (strade o piste di esbosco) ed evitando ogni danno al fondo stradale, al suolo e al soprassuolo.

Durante l'attività di carico e trasporto il concessionario deve lasciare sempre sgomberi i sentieri, le vie e gli accessi nel bosco.

Il carico deve essere effettuato con tutte le cautele per impedire la caduta accidentale di materiale durante la marcia, ed in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada, non deve assolutamente eccedere la capacità di portata del veicolo attestata sulla carta di circolazione.

Art. 13

Decadenza o revoca della concessione

Il permesso temporaneo decade o viene revocato nei seguenti casi:

- per decesso degli aventi diritto per famiglie monoparentali;
- per rinuncia dell'avente diritto;
- per trasferimento o cambio di residenza del richiedente;
- per mancato utilizzo entro i termini stabiliti;
- per decorrenza dei termini di utilizzo;
- per motivi di interesse pubblico;
- per trasgressione alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 14

Divieti

È fatto divieto assoluto di:

- a. raccogliere "ramaglia" e/o "legna secca" all'interno della Zona "A" del Parco Nazionale D'Aspromonte;
- b. raccogliere "ramaglia" e/o "legna secca" giacente sul terreno la cui caduta è dolosa e quindi non dipesa da cause naturali;
- c. raccogliere esemplari fossili o in stato di fossilizzazione avanzata;
- d. realizzare depositi di legna;
- e. accedere nel bosco con mezzi dotati di cingoli e/o diversi da quelli comunicati al Comune;
- f. introdurre nel bosco attrezzi meccanici e/o motoseghe, quest'ultima se richiesta motivatamente potrà essere eccezionalmente autorizzata ;
- g. danneggiare la vegetazione arborea e arbustiva presente con particolare riferimento alle aree dove la colonizzazione della rinnovazione naturale è già in atto con la formazione di nuovi popolamenti forestali;
- h. trasportare la "ramaglia" e/o "legna secca" raccolta fuori dal territorio del Comune di San Luca;
- i. vendere e/o commerciare e/o cedere a terzi la "ramaglia" e/o "legna secca" raccolta;
- j. raccogliere la legna per essere destinata ad usi diversi da quello familiare;
- k. transitare fuori dalle strade e dalle piste di esbosco;
- l. realizzare nuove piste o accessi all'interno delle aree boscate;
- m. utilizzare mezzi di movimento terra per facilitare operazioni di esbosco del materiale raccolto;
- n. cedere a terzi il permesso temporaneo rilasciato;
- o. tagliare piante vitali;
- p. abbattere piante in piedi, ancorché secche o seccaginose, nonché tagliare rami secchi delle piante radicate, nonché di danneggiare in qualsiasi modo la flora, la fauna, il suolo e il soprassuolo;

- q. raccogliere ramaglia e legna secca ove tale attività comporti il danneggiamento di nidi o rifugi di fauna selvatica;
- r. raccogliere piante o parti di piante, schiantate e regolarmente martellate o segnate dall'Ente competente;
- s. asportare legname accatastato a seguito di interventi di miglioramento forestale;
- t. provocare danni al patrimonio boschivo e/o alle strade di accesso al bosco;
- u. accedere ad aree con lavori di taglio in corso di esecuzione;
- v. accedere con gli automezzi e svolgere attività diverse da quella per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra, oltre alle conseguenze di legge, comporta il ritiro immediato del permesso e l'impossibilità di rinnovarlo per un periodo di due anni.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta, altresì, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e dalle norme di Polizia Forestale vigenti nella Regione Calabria, fatto salvo l'eventuale ulteriore danno erariale derivante dall'attività non autorizzata, per il quale il Comune potrà richiedere il ripristino dei luoghi e/o dei danni provocati, e nel caso in cui il trasgressore non ottemperi il Comune potrà eseguire direttamente i lavori, addebitando poi al concessionario la relativa spesa.

Art. 15

Violazioni e sanzioni

Ogni violazione alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento sarà punita con una sanzione amministrativa e ogni qualvolta siano ravvisabili gli estremi di un reato previsto dal Codice Penale, sarà denunciata all'Autorità Giudiziaria.

Ogni infrazione sarà, in ogni caso, punita ai sensi dell'art. 10 "Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo" della Legge 24 novembre 1981, n. 689, che recita: *"La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo"*.

È ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della Legge n. 689/1981.

È fatta sempre salva l'applicazione delle prescrizioni e delle sanzioni previste dalle norme di Polizia Forestale vigenti nella Regione Calabria e dalla Legge 9 ottobre 1967, n. 950 *"Sanzioni per i trasgressori delle norme di Polizia Forestale"*.

Per tutti i trasgressori delle norme contenute nel presente Regolamento e nella normativa di settore, oltre alla sanzione pecuniaria comminata, sarà revocato immediatamente il permesso al nucleo familiare per la durata di 2 (due) anni. Nel caso di recidiva nella violazione, il periodo sarà prolungato a 4 (quattro) anni.

Il trasgressore è inoltre tenuto al risarcimento dei danni verso la parte lesa.

Fermo restante le sanzioni amministrative, previste dalla Legge n. 689/1981 e ss.mm.e ii., chiunque si impossessa di materiale legnoso, nel territorio comunale con modalità non contemplate nei precedenti articoli, oltre a subire il sequestro del materiale legnatico, sarà deferito all'Autorità Giudiziaria ai sensi del Codice di Procedura Penale.

Art. 16

Disposizioni finali

Il presente Regolamento viene trasmesso in copia all'Ente Parco Nazionale d'Aspromonte, Carabinieri Forestali, al Commissariato della Polizia di Stato di Bovalino, al Comando Stazione di San Luca e a tutte le Autorità nella cui giurisdizione ricade la concessione del permesso temporaneo.

Agli stessi verrà inviati l'elenco dei permessi temporanei rilasciati per lo svolgimento dell'attività di controllo con allegati le copie dei documenti di riconoscimento dei richiedenti.

Art. 17

Norme di salvaguardia

Il Comune di San Luca non risponde di eventuali danneggiamenti a cose, animali e/o persone, dipendenti dal rilascio del permesso temporaneo e che restano, pertanto, totalmente a carico del richiedente autorizzato.

Il Comune di San Luca non risponde di eventuali infortuni patiti dal concessionario dell'autorizzazione, dai suoi familiari e/o da chiunque dipendenti dal rilascio del permesso temporaneo e che restano, pertanto, totalmente a carico del richiedente autorizzato.

Il Comune è esonerato dai qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose, persone, fauna e flora derivante dall'attività di raccolta a seguito di rilascio del permesso temporaneo.

Il Comune di San Luca fa altresì salva la possibilità di chiedere al concessionario il risarcimento per eventuali danni arrecati da questi direttamente e/o indirettamente procurati ai beni demaniali e/o comunali e/o di qualsiasi genere.

Art. 18

Rinvio alle leggi del settore

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, ivi incluse le disposizioni in materia di regime sanzionatorio (oltre la pena amministrativa sopra specificata), si dovrà fare riferimento:

- al R.D. n. 3267/1923 e relativo disciplinare di applicazione R.D. n. 1126/1926,
- alla legge n. 353/2000 e ss.mm. e ii.;
- alla Legge n. 1766/1927
- alle prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Calabria (D.G.R. n. 43 del 03/02/2012);
- alle disposizioni emanate dalle Leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia;
- ad ogni altra normativa di settore.

Art. 19
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data in cui la Delibera di approvazione sarà divenuta esecutiva.

Art. 20
Norme transitorie

Esclusivamente per l'anno in corso le istanze potranno essere presentate fino al 31 ottobre 2018.

ALL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI
SAN LUCA

OGGETTO: Richiesta autorizzazione attività di raccolta di ramaglia e di legna secca giacente a terra nel bosco del Comune di San Luca.

___ sottoscritt___ nat___ a _____ (prov. _____) il _____

residente a _____ Via _____ n. _____

codice fiscale _____

telefono cellulare n. _____ telefono fisso n. _____

CHIEDE

alla S.V. l'autorizzazione a raccogliere ramaglia e legna secca per n. _____
(_____) quintali, giacente a terra nel bosco di San
Luca e precisamente nell'Area _____ foglio
_____.

A tal uopo,

DICHIARA

- di essere consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 ess. mm. e ii.;
- di essere consapevole che le Autorità competenti potranno effettuare, ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R., controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese e che qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante oltre a decadere automaticamente dall'autorizzazione, potrà incorrere nelle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per coloro che rendono, sotto la loro personale responsabilità, false attestazioni e mendaci dichiarazioni;
- di aver presa completa visione ed esatta cognizione di tutte le clausole e di tutte le circostanze, generali e particolari contenute nel "**Regolamento per la raccolta per uso domestico di ramaglia e di legna secca giacente a terra nel bosco del Comune di San Luca**".
- di accettare, senza riserva alcuna e incondizionatamente, tutti gli obblighi, le prescrizioni e gli impegni conseguenti contenuti nel citato Regolamento;
- di non essere titolare di ditta boschiva;
- che il proprio nucleo familiare è composto da n. _____ persone;
- che i suoi familiari conviventi non hanno presentato nell'anno in corso altre analoghe richieste;
- di essere consapevole che la presente richiesta non costituisce alcun diritto verso il Comune in caso di mancato o parziale accoglimento della stessa;

- di sollevare il Comune di San Luca da ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente il rilascio dell'autorizzazione;
- di impegnarsi a non produrre, per il corrente anno, altre richieste nell'ambito del proprio nucleo familiare;
- di obbligarsi di presentare, al momento del ritiro dell'autorizzazione dell'attività di raccolta, la quietanza di pagamento spese di istruttoria, nella misura prevista dal Regolamento;
- di comunicare all'Ufficio Tecnico del Comune di San Luca, almeno con cinque giorni lavorativi di anticipo, le giornate e gli orari in cui effettuerà la raccolta nonché il mezzo di trasporto impiegato;
- di essere consapevole che il Comune di San Luca può utilizzare, nell'ambito delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii., i dati contenuti nella presente richiesta esclusivamente per i fini propri della procedura.

San Luca, _____

IL RICHIEDENTE DICHIARANTE

Allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente fronte/retro.

ALL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI
SAN LUCA

OGGETTO: Comunicazione attività di raccolta di ramaglia e di legna secca giacente a terra nel bosco del Comune di San Luca.

__ sottoscritt__ nat__ a _____ (prov. ____) il _____

residente a _____ Via _____ n. _____

codice fiscale _____

telefono cellulare n. _____ telefono fisso n. _____,
in qualità di titolare del "permesso temporaneo", prot. n. _____ del
_____, per la raccolta di ramaglia e legna secca giacente a terra nel
bosco del Comune di San Luca e precisamente nell'Area _____
foglio _____:

A tal uopo,

DICHIARA

- di aver presa completa visione ed esatta cognizione di tutte le clausole e di tutte le circostanze generali e particolari contenute **"Regolamento per la raccolta per uso domestico di ramaglia e di legna secca giacente a terra nel bosco del Comune di San Luca"**;
- di accettare, senza riserva alcuna e incondizionatamente, tutti gli obblighi, le prescrizioni e gli impegni conseguenti contenuti nel citato Regolamento;
- di essere consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 ess. mm. e ii.;
- di essere consapevole che le Autorità competenti potranno effettuare, ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R., controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese e che qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante oltre a decadere automaticamente dall'autorizzazione, sarà denunciato penalmente;
- di aver presentato, al momento del ritiro dell'autorizzazione all'attività di raccolta, la quietanza di versamento spese di istruttoria nella misura prevista dal Regolamento;
- di essere consapevole che il Comune di San Luca può utilizzare, nell'ambito delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii., i dati contenuti nella presente comunicazione esclusivamente per i fini propri della procedura.

COMUNICA E DICHIARA, ALTRESI',

- che l'attività di raccolta e trasporto verrà effettuata nelle giornate e negli orari seguenti:

DATA	ORARIO INIZIO	ORARIO FINE	QUINTALI PRESUNTI

- che il mezzo di trasporto utilizzato per il trasporto della ramaglia e della legna secca raccolta sarà il seguente:

Marca _____ Modello _____

Portata massima quintali _____ Targa _____;

- che la ramaglia e la legna secca dopo la raccolta e il trasporto sarà depositata in Via _____ ed utilizzata in Via _____;

- che la ramaglia e la legna secca non sarà né venduta e né ceduta a terzi, ma sarà destinata esclusivamente ad uso familiare;

- di sollevare il Comune di San Luca da ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente alla presente comunicazione.

Il sottoscritto si obbliga a comunicare immediatamente, senza indugio, qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla presente dichiarazione, soprattutto in ordine alle date, agli orari, ai quintali e all'automezzo utilizzato per l'attività di raccolta oggetto della presente dichiarazione.

San Luca, _____

IL DICHIARANTE

Allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità del dichiarante, fronte/retro.

DATA	ORARIO INIZIO	ORARIO FINE	QUINTALI PRESUNTI

- che il mezzo di trasporto utilizzato per il trasporto della ramaglia e della legna secca raccolta sarà il seguente:

Marca _____ Modello _____

Portata massima quintali _____ Targa _____;

- che la ramaglia e la legna secca dopo la raccolta e il trasporto sarà depositata in Via _____ ed utilizzata in Via _____;
- che la ramaglia e la legna secca non sarà né venduta e né ceduta a terzi, ma sarà destinata esclusivamente ad uso familiare;
- di sollevare il Comune di San Luca da ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente alla presente comunicazione.

Il sottoscritto si obbliga a comunicare immediatamente, senza indugio, qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla presente dichiarazione, soprattutto in ordine alle date, agli orari, ai quintali e all'automezzo utilizzato per l'attività di raccolta oggetto della presente dichiarazione.

San Luca, _____

IL DICHIARANTE

Allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità del dichiarante, fronte/retro.